



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Il Direttore generale aggiunto, responsabile delle direzioni D, E ed F

Bruxelles,
DDG2/F4/LN (2020)

Oggetto: Richiesta relativa al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Sicilia con altre agevolazioni nazionali.

Rif: Sua lettera del 24 luglio 2020 trasmessa via email - Ares(2020)4224892

Egregio Dott. Cartabellotta,

Faccio seguito alla sua richiesta di interpretazione in merito al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento con altre agevolazioni nazionali e al suo legame con le aliquote massime previste dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportate nel programma.

In relazione al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento con altre agevolazioni nazionali, l'Autorità di Gestione riferisce che la Legge nazionale italiana n. 160 del 27 dicembre 2019, disponendo all'articolo 1 un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (commi da 185 a 197) e un credito di imposta per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale (commi da 198 a 209), preveda sia al comma 192 che al comma 204 che "il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto".

Al riguardo, l'Autorità di Gestione considera che il suddetto incentivo fiscale sia una misura di carattere generale che non si configura come aiuto di stato e chiede se sia possibile cumulare lo stesso incentivo con il sostegno previsto dalle misure del PSR Sicilia non connesse alle superfici o agli animali per le stesse spese ammissibili, superando in questo caso le aliquote massime previste dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riportate nel programma.

Dott. D. CARTABELLOTTA
Regione SICILIA
Assessorato Agricoltura e Foreste.
Viale Regione Siciliana 2771
I – 90145 PALERMO

e, p.c. Dott. E. GATTO
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
Via XX Settembre, 20
I – 00187 ROMA

Innanzitutto, va ricordato che ai fini dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR), l'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono in alcun caso essere superate.

Inoltre, va precisato che per tasso di sostegno si intende l'aliquota del contributo pubblico a un'operazione [articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013], mentre per spesa pubblica si intende qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, dal bilancio dell'Unione relativo ai fondi SIE, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico [articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013].

Tale contributo pubblico comprende anche esenzioni dall'onere fiscale altrimenti applicabile, in quanto riducono il costo globale a carico del beneficiario per l'attuazione dell'attività in questione.

Fermo restando che, nel contesto degli aiuti di Stato, i crediti d'imposta sono concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), resta inteso che essi forniscono sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti nella sua richiesta, a seguito della nostra analisi, si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il presente parere è fornito sulla base dei fatti riportati nella sua lettera del 24 luglio 2020, esprime l'opinione dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione Europea. In caso di controversie riguardanti il diritto dell'Unione, a norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, spetta alla Corte di giustizia dell'Unione Europea fornire un'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione applicabile.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Mihail DUMITRU

(e-firmato)